



OVEST SESIA
ASSOCIAZIONE D'IRRIGAZIONE

ASSOCIAZIONE D'IRRIGAZIONE OVEST SESIA
Consorzio di Irrigazione e Bonifica
Via Duomo, 2 – 13100 VERCELLI
c.f. 94023960027 p IVA 02043600028
Tel. +39 0161 283511
Fax. +39 0161 283500
ovestsesia@pcert.postecert.it
info@ovestsesia.it
www.ovestsesia.it

**REGOLAMENTO INTERNO PER AFFIDAMENTO
INCARICHI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO
INFERIORE A EURO 100.000 CON FINANZIAMENTO
PUBBLICO
(D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)**

INDICE:

Articolo 1.	Oggetto e ambito di applicazione	3
Articolo 2.	Principi generali.....	3
Articolo 3.	Soggetti incaricabili	4
Articolo 4.	Principio di rotazione.....	4
Articolo 5.	Operazioni preliminari all'affidamento	5
	<i>Determinazione del corrispettivo</i>	6
	<i>Identificazione delle opere</i>	6
	<i>Requisiti di partecipazione</i>	7
	<i>Criterio di aggiudicazione dell'appalto</i>	7
Articolo 6.	Divieto di frazionamento	8
Articolo 7.	Affidamenti.....	8
	<i>Affidamento di incarichi di importo inferiore a 40.000 euro</i>	8
	<i>Affidamento di incarichi tra 40.000 euro e 100.000 euro</i>	8
Articolo 9.	Rinvio alle leggi ed ai regolamenti.....	11
Articolo 10.	Tutela dei dati personali	11
Articolo 11.	Pubblicità del Regolamento.....	12
Articolo 12.	Rinvio dinamico	12
Articolo 13.	Entrata in vigore	12

Articolo 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento discende dall'applicazione del D.Lgs. 50/2016, Codice dei contratti e dalle linee guida n.1 ANAC di attuazione del medesimo decreto legislativo;
2. Il presente regolamento disciplina l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici secondo la definizione dell'art. 3, lett. vvvv) del Codice dei contratti di importo inferiore a € 100.000,00;
3. Per gli affidamenti di importo superiore a € 100.000,00 si rimanda all'applicazione diretta del Codice dei contratti.

Articolo 2. Principi generali

1. La Stazione Appaltante, nell'esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate (art. 36, comma 2, D.Lgs. 50/2016).
2. L'affidamento e l'esecuzione dei servizi secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 d.lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.
3. Non sono consentite modalità di affidamento dei servizi tecnici diverse da quelle individuate dal Codice. L'art. 157, comma 3 del Codice, vieta, infatti, «l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente decreto».
4. La progettazione definitiva e quella esecutiva, devono essere svolte, preferibilmente, dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al processo ai sensi dell'art. 23, comma 12 del Codice. Tenuto conto di tale principio di continuità nello svolgimento delle varie fasi della progettazione e del divieto di cui all'art. 24, comma 7 del Codice, è ammissibile la partecipazione alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva anche del progettista che ha redatto l'eventuale progetto di fattibilità tecnica e economica permanendo il solo divieto per gli affidatari degli incarichi di progettazione di partecipare alla gara per l'appalto dei lavori.
5. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l'attività progettuale svolta in precedenza. Se l'affidamento disgiunto riguarda la progettazione definitiva o esecutiva, l'accettazione avviene previa validazione (art. 23, comma 12, D.lgs. 50/2016).
6. Sempre in caso di affidamento disgiunto della progettazione definitiva ed esecutiva, è da escludere la necessità della relazione geologica in sede esecutiva quando le soluzioni progettuali individuate in tale livello non comportino alcuna attività di tipo geologico rispetto a quelle individuate nel progetto definitivo.
7. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la Stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

8. Conseguentemente al divieto di subappalto della relazione geologica la Stazione appaltante deve assicurare:
 - a) l'instaurazione di un rapporto diretto con il geologo mediante l'avvio di una procedura finalizzata alla sua individuazione che preceda o accompagni l'avvio della procedura finalizzata all'individuazione degli altri progettisti;
ovvero
 - b) la presenza del geologo all'interno della più complessa struttura di progettazione, quale componente di una associazione temporanea o associato di una associazione tra professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata.
9. Per gli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento non si applica l'art. 93 del Codice; pertanto la Stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ma non anche la c.d. cauzione provvisoria. L'ente verifica che la polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno copra i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stessa nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. I progettisti non sono esentati invece dall'obbligo di presentazione della cauzione definitiva.

Articolo 3. Soggetti incaricabili

1. I servizi tecnici di cui dell'art. 3, lett. vvvv) del Codice dei contratti possono essere affidati ai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettere da a) ad f) del Codice medesimo, per i quali non ricorrono le cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice, nonché vi sia l'insussistenza di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Stazione Appaltante e risultino in possesso dei requisiti di cui all'Articolo 5, paragrafo "requisiti di partecipazione" del presente Regolamento.

Articolo 4. Principio di rotazione

1. Il rispetto del principio di rotazione comporta che:
 - con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, appartenente allo stesso settore di servizi e fascia di importo, sussiste il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento;
 - la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;
 - in ogni caso l'applicazione del principio non può essere aggirata con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m del Codice dei contratti pubblici;
 - il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

Articolo 5. Operazioni preliminari all'affidamento

1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è nominato con atto formale dell'Ente tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Il RUP assume la responsabilità, la vigilanza ed i compiti di coordinamento sull'intero ciclo dell'appalto (progettazione, affidamento, esecuzione), affinché esso risulti condotto in modo unitario, in relazione ai tempi ed ai costi preventivati.
2. Il RUP verifica in via preliminare se i servizi presentano le caratteristiche indicate all'art. 23 comma 2 del Codice; in caso positivo pertanto dovrà essere utilizzata la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee, per la partecipazione al quale i requisiti di qualificazione devono consentire l'accesso ai piccoli e medi operatori economici dell'area tecnica e ai giovani professionisti (art. 154, comma 3).

3. Per gli incarichi ed i servizi di progettazione di cui all'art.157, relativi a lavori che non rientrano tra quelli di cui all'art. 23 comma 2, una volta stabilite la classe/i e la categoria/e di appartenenza dei servizi da affidare, sono necessarie tre operazioni:
 - a) la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara;
 - b) la definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara;
 - c) il criterio di aggiudicazione dell'appalto ovvero la specificazione per le gare di importo pari o superiore a 40.000 euro che devono svolgersi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo.
4. Gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 23 del Codice nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del Codice. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente la soglia di cui all'articolo 35, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione (art. 157, comma 1).
5. Le attività di supporto alla progettazione attengono ad attività meramente strumentali alla progettazione (indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali). La "consulenza" di ausilio alla progettazione di opere pubbliche non è consentita poiché la responsabilità della progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia il progettista.

Determinazione del corrispettivo

1. Per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal D.M. 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del Codice).
2. Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.

Identificazione delle opere

1. Le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico sono identificate secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del D.M. 17 giugno 2016 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie.

Requisiti di partecipazione

1. Non è ammessa la partecipazione ad una procedura di un operatore economico di cui all'art. 46 D.lgs. 50/2016, per il quale sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
2. In base all'art. 83 del Codice i requisiti e le capacità, attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, costituenti i criteri di selezione riguardano esclusivamente:
 - a) requisiti di idoneità professionale
 - b) capacità economica e finanziaria
 - c) capacità tecniche e professionali
3. I requisiti sono individuati, nel rispetto dei principi di adeguatezza, attinenza e proporzionalità, in funzione all'importo del contratto da affidare e pertanto dettagliati all'Articolo 7 "Affidamenti" del presente Regolamento.

Criterio di aggiudicazione dell'appalto

1. La Stazione Appaltante, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procede all'aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base del criterio del minor prezzo;
2. I contratti relativi all'affidamento dei servizi tecnici di importo pari o superiore a 40.000 euro devono svolgersi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo ai fini della dimostrazione della professionalità e della adeguatezza dell'offerta.
3. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera c) per i servizi pari o superiori a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'art. 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno carattere innovativo.
5. Il Responsabile del procedimento qualora proponga all'amministrazione per il ricorso al criterio del minor prezzo ove ricorrano le casistiche di cui ai punti 3 e 4 deve fornire adeguata motivazione.

Articolo 6. Divieto di frazionamento

1. Nessun servizio di ingegneria, di architettura e di attività tecnico-amministrative connesse può essere artificiosamente frazionato allo scopo di non sottoporlo alla disciplina che regola il suo affidamento.

Articolo 7. Affidamenti

Affidamento di incarichi di importo inferiore a 40.000 euro

1. Gli incarichi di importo inferiore 40.000 euro possono essere affidati in via diretta secondo quanto previsto dall'art. 31 comma 8 del Codice.
2. Il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il Responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso.
3. Per i requisiti di idoneità professionale la Stazione appaltante richiede all'operatore economico di cui all'art. 46 D.Lgs. 50/2016 di attestare il possesso dei requisiti professionali ai sensi del D.M. 263/2016 ed anche ove necessario l'ulteriore possesso di requisiti abilitativi in base alle norme vigenti.
4. Per i requisiti di capacità economica e finanziaria la Stazione appaltante richiede all'operatore economico di cui all'art. 46 D.Lgs. 50/2016 ai sensi dell'art. 83 comma 4, lett. c) del Codice un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.
5. Per i requisiti di capacità tecnica e professionale la Stazione appaltante richiede all'operatore economico di cui all'art. 46 D.Lgs. 50/2016 di attestare l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria non inferiore all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie.
6. L'affidamento dei servizi tecnici è effettuato all'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, sulla base del criterio del minor prezzo (ribasso percentuale unico offerto sui compensi a percentuale e sul rimborso delle spese e dei compensi accessori, senza alcuna limitazione) ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett c) D.Lgs. 50/2016.

Affidamento di incarichi tra 40.000 euro e 100.000 euro

1. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del Responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e

- trasparenza, e secondo la procedura (negoziata senza bando) prevista dall'articolo 36, comma 2, lett. b) del Codice;
2. Per gli incarichi di cui sopra l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (art. 157, comma 2 del Codice).
 3. La Stazione Appaltante, visti i limitati affidamenti di servizi tecnici di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro non ha costituito un elenco aziendale apposito di operatori economici da cui attingere per l'individuazione degli operatori da invitare alle procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando; gli operatori, di cui sopra, da invitare sono pertanto individuati sulla base di indagini di mercato nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (art. 36, comma 2, lett. b) del Codice).
 4. L'indagine di mercato deve essere svolta previo avviso e qualora non si intenderà invitare tutti coloro che sono in possesso dei prescritti requisiti individuati tramite indagine di mercato, la selezione dei soggetti deve avvenire, previa indicazione del numero di soggetti da invitare, con la modalità del sorteggio.
 5. Il Responsabile Unico del Procedimento può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze purché superiore al minimo previsto dall'art. 36 del Codice. Ciò al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale e di potersi anche avvalere della facoltà di cui all'art. 97, comma 8, del Codice, in materia di esclusione automatica delle offerte anomale. Il numero dei soggetti da invitare ove superiore al minimo viene stabilito con apposita delibera e indicato nell'avviso.
 6. La Stazione Appaltante indica nell'avviso di selezione i requisiti minimi richiesti così da permettere ai professionisti interessati la dimostrazione del possesso di un'esperienza professionale adeguata alla tipologia e all'importo dell'incarico.
 7. Per i requisiti di idoneità professionale la Stazione appaltante richiede all'operatore economico di cui all'art. 46 D.Lgs. 50/2016 di attestare il possesso dei requisiti professionali ai sensi del D.M. 263/2016 ed anche ove necessario l'ulteriore possesso di requisiti abilitativi in base alle norme vigenti.
 8. Per i requisiti di capacità economica e finanziaria la Stazione appaltante richiede all'operatore economico di cui all'art. 46 D.Lgs. 50/2016 ai sensi dell'art. 83 comma 4, lett. c) del Codice un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali e un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente l'avvio della procedura, per un importo massimo pari a 1,5 volte l'importo a base di gara.
 9. Per i requisiti di capacità tecnica e professionale la Stazione appaltante richiede all'operatore economico di cui all'art. 46 D.Lgs. 50/2016 di attestare l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria non inferiore a 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie.

10. La Stazione Appaltante indica nella richiesta d'invito i criteri idonei, in relazione all'oggetto dell'incarico, a determinare la qualità e il valore tecnico dell'offerta, prendendo ad esempio in considerazione elementi quali:
 - la professionalità e l'adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi svolti negli ultimi dieci anni qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento;
 - le caratteristiche metodologiche dell'offerta;
 - il ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica;
 - la riduzione percentuale del tempo di esecuzione della prestazione;
 - le prestazioni superiori ai criteri ambientali minimi o soluzioni con materiali rinnovabili.
11. L'affidamento del servizio è effettuato all'operatore che ha offerto le condizioni più vantaggiose determinate sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) D.Lgs. 50/2016.
12. L'Ente procede alla verifica dei requisiti dell'aggiudicatario secondo quanto richiesto nella lettera di invito. Resta altresì salva la facoltà di estendere le verifiche dei requisiti anche agli altri partecipanti.
13. La scelta dell'affidatario deve essere tempestivamente resa nota mediante la pubblicazione dell'esito della selezione; nel medesimo avviso devono essere indicati anche i soggetti invitati.

Articolo 8. Stipula del contratto

1. L'affidamento è disposto con apposita Delibera che riporta l'oggetto dell'affidamento, l'importo e ove possibile il calcolo analitico dello stesso, il soggetto affidatario, le motivazioni alla base della scelta di quest'ultimo nonché l'accertamento in ordine alla sussistenza, in capo al medesimo, dei requisiti di carattere generale e tecnico professionale ove richiesti.
2. Per i servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro, l'Ente ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE), dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del certificato di regolarità contributiva, nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la pubblica amministrazione in relazione a specifiche attività. Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione

definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

3. Per i servizi di importo tra 5.000,00 euro e 20.000,00 euro, l'Ente ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la pubblica amministrazione in relazione a specifiche attività. Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
4. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di servizi di importo fino a 20.000,00 euro, l'Ente, ove ne siano stati affidati più di cinque in un anno solare, effettua idonei controlli a campione ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 nella misura del 20% degli stessi.
5. Per importi superiori a 20.000,00 euro, la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la pubblica amministrazione in relazione a specifiche attività.

Articolo 9. Rinvio alle leggi ed ai regolamenti

6. Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Articolo 10. Tutela dei dati personali

1. La Stazione Appaltante garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Regolamento (UE) del 27 aprile 2016 n.679 unitamente al D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i..

Articolo 11. Pubblicità del Regolamento

1. Ai sensi dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., copia del presente Regolamento è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 12. Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 13. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento e le sue successive modificazioni entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della Delibera di approvazione.